

**AUDIZIONE****IX Commissione “Agricoltura e Produzione Alimentare” del Senato****DISEGNO DI LEGGE A.S. 1583**

*Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli*

**AFFARE N. 148**

*Affare sulle problematiche del settore agrumicolo in Italia*

Dott. Vincenzo Tedesco

Dott.ssa Sabrina Silvestro

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

Roma, 25 febbraio 2020

## **ONERI CONTRIBUTIVI AZIENDE AGRICOLE CON DIPENDENTI**

Gli oneri previdenziali ed assistenziali, compresi i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, degli operai agricoli sono determinati dall'INPS sulla base delle informazioni indicate dai datori di lavoro nella denuncia di manodopera occupata.

Gli oneri previdenziali ed assistenziali sono commisurati ad un imponibile costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

La determinazione dell'onere contributivo per gli operai agricoli viene effettuato dall'INPS applicando alla base imponibile un'aliquota complessiva, che si articola in diverse componenti, individuate in funzione delle diverse tipologie di aziende agricole (ditte in economia, cooperative e loro consorzi, cooperative di bonifica, cooperative

sociali, cooperative di trasformazione - manipolazione – commercializzazione di prodotti agricoli, enti pubblici) e del tipo di contratto applicato, segnatamente:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti (l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti);
- Assistenza infortuni sul lavoro;
- Addizionale assistenza infortuni sul lavoro;
- Disoccupazione;
- CIS operai agricoli;
- Prestazioni economiche di malattia;
- Tutela lavoratrici madri;
- Assegni familiari;
- Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (solo OTI).

Al carico contributivo dovuto dal datore di lavoro vengono applicate, ai sensi dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le riduzioni contributive in relazione alla zona in cui viene effettuata la produzione (zone tariffarie).

Ai sensi dell'art. 01, comma 2, decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, articolo premesso dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81, le riduzioni contributive a favore del datore di lavoro sono pari a:

- Zone montane = 75%
- Zone svantaggiate = 68%

Per l'individuazione dei territori occorre fare riferimento alla delibera CIPE 42/2000.

Si allegano le tabelle con le aliquote contributive in vigore per l'anno 2020 che saranno pubblicate con circolare dell'Istituto.